

**Corte giust., 17 ottobre 2024, c. 76/22**

La Corte, ribadito che il creditore di un credito immobiliare deve fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla ripartizione dei costi, in funzione del loro carattere ricorrente o meno, ritiene che in assenza di informazioni che consentano di stabilire se i costi di cui trattasi dipendano o meno dalla durata del contratto, essi devono essere considerati come tali e devono poter formare oggetto, in caso di rimborso anticipato, di una riduzione. Pertanto, nel caso in cui il consumatore estingua anticipatamente un mutuo ipotecario può ottenere il rimborso di una parte delle commissioni pagate alla concessione del credito, se non è stato chiaramente spiegato che tali commissioni non dipendono dalla durata del contratto.

**Corte giust., Sez. III, 9 febbraio 2023, c. 555/21**

Con tale pronuncia la Corte di Giustizia si è espressa in merito al regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17 (MCD), stabilendo che il diritto alla riduzione di cui all'art. 25, par. 1, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.

**Corte giust., Sez. VI, 9 settembre 2021, c. 33/20**

Ai sensi dell'art. 10, par. 2, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 31 di quest'ultima, il requisito consistente nell'indicare, in un contratto di credito redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in modo chiaro e conciso, gli elementi previsti dalla disposizione de qua, è necessario affinché il consumatore possa essere posto in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi e, di conseguenza, per una corretta esecuzione del contratto stesso. Inoltre, tale requisito contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva, che consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa e obbligatoria in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo.

**Corte giust., Sez. I, 3 settembre 2020, cause riunite c. 84/19, c. 222/19 e c. 252/19**

Gli artt. 3, lett. g, e 22 della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una legislazione nazionale in materia di credito al consumo che stabilisce un metodo di calcolo dell'importo massimo del costo del credito al netto degli interessi addebitabile al consumatore, anche se tale metodo di calcolo consente al professionista di far gravare su tale consumatore una quota delle spese generali connesse all'esercizio della sua attività economica, purché, attraverso le sue disposizioni relative a tale importo massimo, la legislazione in questione non violi le norme armonizzate dalla suddetta direttiva.

**Corte giust., Sez. VI, 26 marzo 2020, c. 66/19**

Ai sensi dell'art. 10, par. 2, e del considerando 31 della direttiva 2008/48 il requisito consistente nell'indicare, in un contratto di credito redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in modo chiaro e conciso, gli elementi ivi previsti, è necessario per mettere il consumatore in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi. Tale requisito contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, che consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa e obbligatoria in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo.

**Corte giust., Sez. II, 5 marzo 2020, c. 679/18**

L'art. 8, par. 1, e il considerando 28 della direttiva 2008/48 stabiliscono che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore sia tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore e che tale

obbligo può, se del caso, includere la consultazione delle banche dati pertinenti. Ciò al fine di responsabilizzare il creditore e di evitare che quest'ultimo eroghi un credito a consumatori insolventi. Inoltre, tale obbligo, nella misura in cui mira a tutelare i consumatori contro i rischi di sovraindebitamento e di insolvenza, contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale è ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo. Ne consegue, pertanto, la rilevanza fondamentale che questo obbligo assume per il consumatore.

**Corte giust., Sez. VI, 19 dicembre 2019, c. 290/19**

L'art. 10, par. 2, lett. g, della direttiva 2008/48/CE, deve essere interpretato nel senso che, in un contratto di credito al consumo, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) deve essere espresso da un tasso unico e non mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

**Corte giust., 11 settembre 2019, Sez. I, c. 383/18**

L'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.

**Corte giust., 2 maggio 2019, Sez. III, c. 694/17**

Per stabilire se un contratto di credito sia stato concluso da un «consumatore» ai sensi dell'art. 15 della Convenzione di Lugano II concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non bisogna controllare se questo rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE, concernente i contratti di credito ai consumatori, per quanto concerne l'importo totale del credito e non rileva nemmeno il fatto che lo Stato membro, in sede di recepimento della suddetta direttiva, non abbia previsto una soglia più elevata di quella fissata all'art. 2, par. 2, lett. c.

**Corte giust., 20 luglio 2017, Sez. X, c. 357/16**

La direttiva 2005/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, c.d. «direttiva sulle pratiche commerciali sleali», deve essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione *ratione materiae* il rapporto giuridico tra una società di recupero crediti e il debitore inadempiente di un contratto di credito al consumo il cui debito è stato ceduto a tale società. Ciò in quanto rientrano nella nozione di «prodotto», ai sensi dell'art. 2, lett. c, di tale direttiva, le pratiche poste in essere da una tale società per procedere al recupero del suo credito, non rilevando, a tal proposito, che il debito sia stato confermato da una decisione giudiziaria e che tale decisione sia stata comunicata a un ufficiale giudiziario per darvi esecuzione forzata.

**Corte giust., 21 aprile 2016, Sez. III, c. 377/14**

L'obbligo di informazione di cui all'art. 10, par. 2, della direttiva 2008/48 realizza, unitamente a quelli previsti dagli artt. 5 e 8 di tale direttiva un'armonizzazione completa e imperativa in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo. Ciò si giustifica in base alla considerazione secondo la quale il sistema di tutela è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

**Corte giust., 12 luglio 2012, Sez. IV, c. 602/10**

La direttiva 2008/48/Ce sui contratti di credito ai consumatori prevede che, nei settori che essa armonizza, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel proprio ordinamento nazionale disposizioni diverse da quelle della direttiva stessa. Tuttavia, essa non vieta agli Stati membri di applicare, conformemente al diritto dell'Unione, le sue disposizioni a settori non riconducibili alla sua sfera d'applicazione. Secondo la Corte l'art. 22, par. 1, della direttiva 2008/48/Ce, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro istituisca obblighi non previsti da tale direttiva a carico degli istituti di credito per quanto riguarda i tipi di commissione che questi possono percepire nel contesto di contratti di credito al consumo e che l'art. 24, par. 1, della direttiva non osta ad una norma contenuta nella misura nazionale volta a trasporre tale direttiva che, in materia di controversie vertenti su crediti al consumo, permette ai consumatori di rivolgersi direttamente ad un'autorità di tutela dei consumatori, che può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di credito per violazione di tale misura nazionale, senza doversi preventivamente avvalere delle procedure di risoluzione stragiudiziale previste dalla normativa nazionale per siffatte controversie.

**Corte giust., 23 aprile 2009, Sez. I, c. 509/07**

L'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

**Corte giust., 4 ottobre 2007, Sez. I, c. 429/05**

L'erogazione di credito al consumo finalizzata all'acquisto di un sistema informatico determina una fattispecie di collegamento contrattuale; quindi a fronte della risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore (o del fornitore), il mutuante può chiedere il rimborso della somma versata direttamente al venditore anziché al mutuatario. Non viene richiesto, poi, ai fini della configurabilità del collegamento tra i negozi, che il contratto di credito rechi espressa menzione del bene o del servizio oggetto del contratto al quale è teleologicamente connesso.